

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
DI TUTORATO DISCIPLINARE

PREMESSA

L'Università svolge le attività didattiche e di formazione a distanza mediante l'impiego di metodologie e tecnologie informatiche e telematiche, secondo quanto prescrive il D.M. 17 aprile 2003;

Nell'espletamento delle predette attività, l'Università si avvale anche di collaboratori esterni in possesso di accertate ed adeguate conoscenze scientifiche, tecniche e professionali;

In aderenza a quanto previsto dal D.M. 1059 del 23 dicembre 2013 e al fine di promuovere una didattica erogativa, interattiva e cooperativa e la proficua partecipazione degli studenti alla vita universitaria in tutte le sue forme, l'Università provvede per ciascun insegnamento o gruppi di insegnamenti all'istituzione di tutor disciplinari con compiti di assistenza, sostegno e supporto allo studente durante il percorso didattico, in aderenza a quanto previsto dal D.M. 1059 del 23 dicembre 2013;

Il presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma n) dei Regolamenti dei singoli Consigli di Corsi di studio, definisce i compiti dei tutor e disciplina il conferimento dei relativi incarichi.

Art. 1 – Finalità del tutorato disciplinare

1. Il Tutorato disciplinare ha la finalità di contribuire a costruire, mantenere e sviluppare l'interazione didattica con lo studente, assicurando che la condizione di distacco fisico non costituisca una criticità nell'apprendimento.
2. Il servizio di tutorato disciplinare deve rispondere alle esigenze di informazione e assistenza dello studente e di attiva partecipazione alle iniziative universitarie e si pone l'obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità dell'apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso.

Art. 2 – Compiti e responsabilità del tutor disciplinare

I tutor disciplinari svolgono i seguenti compiti:

- a) Aggiornare, secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Studio, dell'Area Management didattico e del docente di riferimento, le pagine Moodle relative agli insegnamenti di propria pertinenza.
- b) Rispondere, entro 48 ore, via mail o forum dedicati, agli studenti.
- c) Organizzare e condurre gli incontri on line di riepilogo del programma di esame di ciascun corso così come indicati nel relativo contratto.
- d) Preparare, predisponendo il relativo materiale didattico, i web seminar di contenuto concordati con il docente di riferimento, se previsti nel relativo contratto, da realizzare in date prestabilite durante l'anno accademico. I web seminar di contenuto saranno registrati e potranno essere eventualmente utilizzati dall'Ateneo in occasioni successive. Il tema di ciascun web seminar dovrà essere concordato con il docente di riferimento.

- e) Attivare all'interno di ogni insegnamento le e-tivity, precedentemente predisposte dal docente di riferimento e stabilite in sede di pianificazione annuale, quali a mero titolo esemplificativo: webinar di problem solving su casi concreti, report, web quest, incentivo alla creazione di gruppi di studenti per lo svolgimento di project work, forum domanda-risposta, prove di autoverifica dell'apprendimento, forum di discussione, wiki, casi studio, ecc.;
- f) Partecipare ad almeno tre incontri annuali con i docenti di riferimento, promossi dall' Consiglio di Corso di Studio d'intesa con il Area management didattico, volti alla pianificazione ed al coordinamento delle attività.
- g) Verificare tramite apposito software antiplagio fornito dall'ateneo il contenuto scientifico disciplinare oggetto dell'elaborato finale.
- h) Partecipare alle attività di aggiornamento e formazione, sia in ambito metodologico che tecnologico, organizzate dall'Università relativamente alla didattica on line ed a quelle di supporto all'erogazione di materiali didattici multimediali.
- i) Compilare la relazione trimestrale predisposta dall'ateneo e allegata al contratto per l'attestazione del regolare svolgimento dell'attività. La relazione risulta necessaria per la liquidazione del compenso al tutor. La validazione sarà a cura del Rettore, dopo la consultazione con il Presidente del Consiglio del Corso di studio.

Art 3 - Selezione e affidamento di incarico

1. Possono essere ammessi per incarichi di tutorato disciplinare coloro che siano in possesso della laurea magistrale o equipollente. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi. Per la positiva valutazione del curriculum viene richiesta l'effettiva ed adeguata conoscenza di Windows, Excel e Google doc.
2. I tutor sono proposti dal/dai docente/i di riferimento dell'area disciplinare i quali valutano la coerenza del curriculum dei candidati con gli insegnamenti afferenti all' area didattica. Le candidature sono approvate, previo parere positivo del Dipartimento, dal Senato accademico.
3. Non possono ricoprire il ruolo di tutor disciplinare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Tutor che sono dipendenti di enti pubblici, prima dell'inizio dell'attività, devono produrre l'autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa.
5. Gli incarichi sono conferiti mediante contratti, di norma di durata annuale, di lavoro autonomo, e non attribuiscono diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. Il Rettore provvede alla stipula dei relativi contratti nell'ambito del budget previsto a questo titolo nel bilancio di previsione.

UNITELMA SAPIENZA

Art. 4 – Natura dell’incarico di tutor disciplinare

1. L’incarico di tutor è svolto al di fuori di qualsiasi rapporto di impiego, ovvero subordinazione con l’Università, senza vincolo di orario o di dipendenza gerarchica e disciplinare, in piena autonomia professionale.
2. Nell’espletamento dell’incarico, il tutor disciplinare si impegna ad attenersi alle istruzioni delle autorità accademiche e ad assolvere i propri compiti con la diligenza dovuta ai sensi dell’art. 1176 c.c., coordinandosi con tutti i soggetti di riferimento dell’Università. Inoltre, il tutor è tenuto ad osservare in rete le regole richieste dalla c.d. “netiquette” nel rapporto con gli altri utenti e, più in generale, a tenere un comportamento rispettoso delle regole di correttezza, buona fede e buona educazione specificamente richiesto nell’interazione tra soggetti che utilizzano la comunicazione tecnologica.
3. Il tutor disciplinare è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza dei dati e delle informazioni cui avrà accesso nello svolgimento dei propri compiti, nonché l’obbligo di custodia delle credenziali d’accesso al sistema, con le conseguenti responsabilità anche verso terzi.
4. Il tutor dovrà svolgere i propri compiti personalmente, non essendo consentito avvalersi della collaborazione di soggetti terzi.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Il tutor potrà svolgere attività lavorativa anche in favore di altri committenti, con l’esclusione di altre università telematiche o società di formazione a distanza, con l’obbligo di non diffondere, per qualsiasi ragione o causa, dati, informazioni o notizie attinenti ai programmi e all’organizzazione dell’Università (a mero titolo esemplificativo, non potrà diffondere e/o utilizzare per altri committenti, testi, filmati, audio-lezioni, documentazione, materiale didattico ecc.), né compiere atti pregiudizievoli per l’Università.
2. Il tutor disciplinare si impegna, anche per i periodi successivi alla cessazione dell’incarico, a tenere riservati tutti i dati, tutte le informazioni scritte o verbali, le procedure, le notizie tecniche e/o organizzative acquisite direttamente o indirettamente nello svolgimento del proprio incarico, su qualsiasi supporto o in qualunque formato riprodotti.
3. Il tutor si impegna a trattare ogni dato o informazione proveniente dall’Università, esclusivamente ai fini dell’espletamento del proprio incarico, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Consiglio di Corso di Laurea.
4. Il tutor, infine, ha facoltà di rinunciare al proseguimento dell’attività, comunicandolo all’Università con almeno tre mesi di preavviso.

Roma, lì 31.07.2017